



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato in GU n. 226 dell'11 settembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”, che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 178 del citato decreto, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 179 del citato decreto, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

VISTO l'articolo 221-bis del citato decreto, che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi autonomi, valida per i produttori che non intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'articolo 237, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del succitato D. Lgs. n. 116/2020, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto direttoriale di riconoscimento definitivo del “Sistema autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari Coripet” n. 44 del 28 luglio 2021;

VISTA l’istanza di ampliamento dell’oggetto consortile del sistema autonomo Coripet, acquisita al prot. n. 186481 del 9 ottobre 2025, per la gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio, comprensiva della relazione tecnica esplicativa e dello statuto;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 26407 del 9 febbraio 2026, con cui il sistema autonomo Coripet ha trasmesso ulteriori documenti esplicativi;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 58781 del 17 marzo 2026, con cui ISPRA ha trasmesso il primo parere tecnico inerente all’istanza di ampliamento dell’oggetto consortile del sistema autonomo Coripet;

CONSIDERATA la nota di riscontro della Divisione III della Direzione generale Economia circolare e bonifiche prot. n. 66225 del 25 marzo 2026, con cui, in seguito all’analisi delle osservazioni trasmesse da Ispra, la competente Direzione generale ha ritenuto opportuno avviare il procedimento di riconoscimento quale nuovo sistema autonomo ex art. 221-bis del D.lgs. n. 152/2006, in quanto il flusso dei rifiuti delle reggette in plastica risulta sostanzialmente diverso da quello oggetto dell’ambito operativo già riconosciuto, richiedendo contestualmente elementi informativi sul progetto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 104348 del 15 maggio 2026, con cui il sistema Coripet ha riscontrato le richieste formulate dalla Direzione competente con la nota sopra indicata e contestualmente ha riscontrato la nota di ISPRA acquisita al prot. n. 58781 del 17 marzo 2026;

VISTA la relazione finale trasmessa da ISPRA, acquisita al prot. n. 141486 del 3 luglio 2026, con cui l’Istituto non ha espresso rilievi di carattere tecnico ostativi al riconoscimento dell’idoneità del progetto, pur constatando che una completa valutazione potrà essere effettuata solo in condizioni di piena ed effettiva operatività del sistema, e considerato che la medesima costituisce la base per le prescrizioni che il sistema autonomo Coripet per la gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio dovrà osservare;

CONSIDERATA la nota prot. n. 151071 del 15 luglio 2026, con cui la Divisione III della Direzione generale Economia circolare e bonifiche ha trasmesso al sistema autonomo Coripet la relazione finale di ISPRA;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e 173/2022 della sicurezza energetica si avvale del supporto tecnico dell’ISPRA, ai sensi degli articoli 206-bis e 221-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATA la relazione istruttoria di chiusura del procedimento;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con le motivazioni sin qui addotte;

DECRETA

Articolo 1

(Riconoscimento)

1. Si riconosce il sistema autonomo Coripet per la gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio, sulla base del progetto di sistema autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi comprese le modifiche statutarie funzionali all'estensione dell'oggetto consortile rappresentate nell'istanza.
2. Il Sistema autonomo Coripet per la gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio è tenuto a realizzare le attività ed osservare le prescrizioni individuate al successivo articolo 3, finalizzate alla corretta gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio, per concorrere ad incrementare gli attuali tassi di raccolta e avvio a riciclo.
3. Il riconoscimento è soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inosservanza e/o l'inadempimento di una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di funzionalità richiesti dalla legge.

Articolo 2

(Polizza assicurativa e copertura)

1. Si prende atto della trasmissione della polizza assicurativa relativa al sistema autonomo Coripet per la gestione delle regge e fascette in plastica per imballaggio, acquisita in data 31 luglio 2026, prot. MASE n. 164473, integrata secondo disposizioni ministeriali con successiva nota del 1° settembre 2026, acquisita al prot. MASE n. 181236, quale requisito necessario ai fini del riconoscimento del sistema autonomo.
2. La copertura assicurativa ha validità annuale e si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata dal consorzio con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà verificare periodicamente, anche su base documentale, l'adequatezza della copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi alle attività del sistema autonomo.
4. In caso di mancata copertura assicurativa o di scopertura parziale dei rischi, il presente provvedimento di riconoscimento decadrà automaticamente, con effetto immediato e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 3

(Obblighi e prescrizioni)

1. Il consorzio Coripet, assumendo la responsabilità del funzionamento del sistema autonomo, assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle prescrizioni elencate:
 - a) garantire, per la filiera merceologica delle regge e fascette in plastica per imballaggio, nella fase di avvio dell'operatività del sistema, il raggiungimento di target di riciclaggio crescenti, al fine di allinearsi agli obiettivi fissati dall'art. 52 del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

- b) assicurare, anche in caso di raggiungimento o superamento degli obiettivi di riciclo fissati per la filiera trattata, il prosieguo di tutte le attività di gestione sulla base del principio di responsabilità estesa del produttore;
- c) determinare il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'art. 237 del D.lgs. n.152/2006;
- d) implementare un piano di raccolta delle regge e fascette in PET e PP, provenienti dal canale industriale/commerciale, in grado di assicurare la copertura su tutto il territorio nazionale, nonché un piano industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla normativa nazionale ed europea;
- e) in relazione a quanto disposto alla lettera d), assicurare la ripresa delle regge e fascette di propria competenza e la corretta gestione delle stesse sull'intero territorio, garantendo al contempo la propria autosufficienza, nonché la localizzazione e la distribuzione territoriale dei centri di ripresa, secondo l'adeguata copertura geografica prevista dall'art. 178-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006;
- f) trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un anno dalla completa operatività del sistema, le informazioni inerenti all'effettiva distribuzione dei punti di raccolta sul territorio nazionale, al fine di consentire la valutazione della puntuale copertura territoriale del sistema e dell'autonoma funzionalità. Il sistema dovrà inoltre trasmettere tutte le informazioni utili a garantire il monitoraggio e la tracciabilità della gestione dei flussi di propria competenza non ancora intercettati;
- g) condurre un'indagine periodica presso i riciclatori delle regge e fascette finalizzata alla determinazione del fattore correttivo da applicare, nel calcolo delle quantità di rifiuti effettivamente riciclate, ai quantitativi di regge e fascette post-consumo avviati a riciclo e misurati in ingresso agli impianti. Gli esiti e le modalità di conduzione dell'indagine dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad Ispra;
- h) adottare misure necessarie ad assicurare il miglioramento della performance di riciclo e recupero dei rifiuti costituiti da regge e fascette di competenza del consorzio;
- i) effettuare rilevazioni annuali dell'immesso al consumo complessivo nazionale di regge e fascette in PET e PP, in previsione di un ampliamento della rete dei consorziati, al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati;
- l) eseguire un monitoraggio annuale volto a valutare la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi sopra elencati, nonché trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita relazione che identifichi le attività condotte in relazione agli adempimenti di cui al medesimo articolo;
- m) operare secondo i criteri e i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità;
- n) quantificare correttamente l'immesso al consumo dei propri consorziati, sviluppando una metodologia di calcolo da verificare con periodicità annuale, tramite apposite attività di audit e la validazione condotta da enti terzi, così da poter massimizzare la ripresa dei rifiuti di regge e fascette per imballaggio e calcolare le percentuali di riciclaggio conseguite (rapporto tra l'ammontare recuperato/riciclato in un dato anno solare e l'immesso al consumo del medesimo anno);
- o) partecipare, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, all'accordo di Programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006 per l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni;

- p) garantire la tracciabilità e la raccolta dei dati attraverso l'implementazione di un sistema informatico adattato alle finalità di gestione della specifica tipologia di rifiuti trattati, al fine di monitorare le fasi della raccolta, del trasporto, del riciclo e, in ultima istanza, dello smaltimento;
- q) prevedere, in relazione a quanto disposto dalla lett. p), un monitoraggio annuale dei principali indicatori chiave di prestazione (KPI) economici e ambientali, e dei relativi trend storici che consentano di valutare l'evoluzione del sistema nel tempo, riportando tali informazioni anche nella documentazione normativamente prevista;
- r) mantenere separati, sotto il profilo gestionale, informatico e contabile, i flussi di regge e fascette in plastica dagli altri flussi di imballaggi gestiti, garantendo la tracciabilità e la rendicontazione distinta dei relativi risultati.
- s) garantire una rendicontazione separata dei costi e dei ricavi relativi alle attività di gestione di regge e fascette in plastica;
- t) implementare le attività di informazione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti ed agli stakeholders, orientandoli verso comportamenti virtuosi in termini di tutela ambientale, informandoli adeguatamente sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante;
- u) sviluppare ulteriormente, ai sensi dell'art. 237, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, le attività di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Articolo 4

(Vigilanza e monitoraggio)

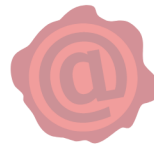
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua, avvalendosi di ISPRA, attività di verifica e monitoraggio rispetto all'attuazione delle prescrizioni dettate, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco, con periodicità annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema autonomo in condizioni di piena operatività, Coripet trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA una relazione dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sull'effettiva capacità del sistema di rispettare le condizioni e prescrizioni dettate, fino alla accertata funzionalità e operatività.
4. Coripet assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte dall'ISPRA su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e dei requisiti di cui all'articolo 221-bis e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica espleta le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del contributo ambientale secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella copertura dei costi del sistema. A tal fine, Coripet trasmette al Ministero i bilanci, preventivi e consuntivi, di ogni esercizio finanziario, dando evidenza delle voci di costo relative a ciascuna azione messa in atto per il perseguimento delle finalità cui è destinato il contributo ambientale.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente atto consta di n. 6 (sei) pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dal parere conclusivo dell'ISPRA.
2. I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin



GILBERTO PICHETTO
FRATIN
Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
ministro
30.09.2026 11:05:31
GMT+02:00